

Ecc.ma Corte di Appello di Catania

Sezione Lavoro

Ricorso in appello

per il sig. **Guadagnino Maurizio**, nato a Vittoria (RG) l'11.07.1973 (c.f. GDGMRZ73L11M088N) e ivi residente in via Alacce n. 17, rappresentato e difeso giusta mandato in calce al presente atto dall'avv. Simona Corsello (c.f. CRSSMN79H65M088D - pec simona.corsello@avvragusa.legalmail.it) ed elettivamente domiciliato in Catania, presso lo studio dell'avv. Alberto Angelo Bonaccorso, sito in via Umberto n. 184

appellante

dichiara

al **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca**, in persona del Ministro *pro tempore* (c.f. 80185250588), con sede in Roma, via Trastevere n. 76, domiciliato per legge presso gli Uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, via Vecchia Ognina n. 149

appellato

e

all'**Ambito Territoriale Provinciale di Ragusa**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato per legge presso gli Uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, via Vecchia Ognina n. 149

appellato

e

all'**Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato per legge presso gli Uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, via Vecchia Ognina n. 149

appellato

che intende proporre, come in effetti con il presente atto propone,

appello

avverso la sentenza n. 841/2021 Reg. Sent. emessa in data 08.07.2021 ~~non notificata~~ (doc. 2), in forza della quale il Tribunale di Ragusa in funzione del Giudice del Lavoro, definendo il



procedimento iscritto al n. 13/2019 R.G.L., ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alla domanda incoata da parte ricorrente-odierna appellante.

Della impugnata sentenza si chiede l'annullamento e/o la revoca, per i motivi di seguito esposti per la cui migliore intelligenza si premette quanto segue in punto di

fatto

A) Con ricorso ex art.414 c.p.c. con istanza cautelare in corso di causa ex artt. 700 e 669 *quater* e richiesta di autorizzazione alla notifica nei confronti dei litisconsorti ai sensi dell'art.151 c.p.c. depositato il 04.01.2019 ed iscritto al n. 13/2019 R.G.L. il sig. Guadagnino ha chiesto al Tribunale di Ragusa, in funzione del Giudice del Lavoro:

“...in via cautelare inaudita altera parte o, in subordine, previa fissazione di udienza ad hoc, sussistendo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, sospendere l'assegnazione definitiva presso l'ambito Lombardia operata illegittimamente dal M.I.U.R. nei confronti del ricorrente, ordinando alle amministrazioni resistenti, ciascuna per la propria competenza, di collocare il prof. Guadagnino Maurizio all'interno dell'ambito territoriale 0023 della Regione Sicilia ovvero, nel caso in cui nel predetto ambito non sussistano posti disponibili, neppure in sovrannumero, nell'ambito della Regione Sicilia secondo l'ordine di preferenza indicato dal ricorrente nella domanda di mobilità in atti; in ogni caso adottare tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela della posizione del ricorrente e a tutela del suo diritto soggettivo nelle more della definizione del giudizio di merito; nel merito, in via preliminare, ove ritenuto opportuno, in considerazione del rilevante numero dei docenti in questione, autorizzare la notifica ex art. 151 c.p.c. nel modo meno oneroso e più tempestivo, mediante pubblicazione del ricorso nel sito internet del MIUR e/o dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia /ambito territoriale della Provincia di Ragusa; accogliere il presente ricorso e dichiarare l'illegittimità dell'assegnazione definitiva presso l'ambito Lombardia operata illegittimamente dal M.I.U.R. nei confronti del ricorrente, ordinando alla citata amministrazione di collocare quest'ultimo all'interno dell'ambito territoriale 0023 della Regione Sicilia in relazione alla classe di concorso dal medesimo posseduta A019 rectius A046 posto comune o alla classe di sostegno, ovvero, nel caso in cui nel predetto ambito non sussistano posti disponibili su posto di sostegno ovvero per le citate classi di concorso dal



medesimo possedute, neppure in sovrannumero, in ambito della Regione Sicilia secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità in atti...".

Dunque, notificato il ricorso ed il decreto di fissazione udienza nel rispetto dei termini stabiliti in seno a quest'ultimo provvedimento, non si costituivano nel giudizio gli Enti odierni appellati.

Con ordinanza del 13.04.2019, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26.02.2019, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Ragusa accoglieva la spiegata istanza cautelare e, per l'effetto, sospendeva provvisoriamente gli effetti dell'assegnazione definitiva del ricorrente presso l'ambito Lombardia, ordinava alle Amministrazioni resistenti di rinnovare la valutazione della sede lavorativa da assegnare al ricorrente e rinviava la causa all'udienza di merito del 22.10.2020.

A seguito di diversi rinvii per carico di ruolo, l'On.le G.L. adito rinviava all'08.07.2021 per la discussione e la decisione.

Con sentenza n. 841/2021 pubblicata il 13.07.2021, non notificata, il Tribunale del Lavoro ha dichiarato cessata la materia del contendere, compensando tra le parti le spese processuali.

Della predetta sentenza si chiede, quindi, l'annullamento e/o la riforma e/o la revoca per le seguenti motivazioni in punto di

diritto

B) In primo luogo, la sentenza appellata merita di essere riformata nella parte in cui il Giudice di prime cure ha dichiarato cessata la materia del contendere sulla base dell'erroneo assunto che *"...nelle more del giudizio il ricorrente è stato trasferito in Provincia di Ragusa; tale evento sopravvenuto si rivela idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere, avendo l'interessato conseguito la sede alla quale aspirava..."*.

Niente di più errato.

Ed infatti, al fine di meglio comprendere l'errore in cui è incorso il Tribunale di Ragusa, risulta opportuno precisare che dalla documentazione in atti nonché dagli scritti difensivi e verbali di udienza del fascicolo di primo grado emerge chiaramente, e senza tema di smentita,



che il sig. Guadagnino non ha ottenuto ad oggi alcun trasferimento definitivo nella Provincia di Ragusa, essendo lo stesso stato assegnato definitivamente presso l'ambito Lombardia!

E' accaduto, infatti, che:

- il sig. Guadagnino ha depositato il ricorso introduttivo del primo grado presso il Tribunale di Ragusa essendo stato assegnato in via provvisoria presso l'Istituto Ferrari di Ragusa e l'Istituto Cataudella di Scicli (cfr. doc.10 fascicolo di primo grado);
- in seno al suddetto ricorso è stato precisato che la predetta assegnazione aveva natura provvisoria e, comunque, solo fino al 31.08.2019;
- in data 13.04.2019 il Tribunale di primo grado ha emesso l'ordinanza ex art. 700 c.p.c., in seno alla quale il medesimo ha deciso di sospendere *"....provvisoriamente gli effetti dell'assegnazione definitiva del ricorrente presso la regione Lombardia, disponendo che il Ministero convenuto rinnovi la valutazione della sede lavorativa da assegnare al ricorrente medesimo, attenendosi rigorosamente al criterio della priorità della scelta in ordine al punteggio della graduatoria ed in base all'ordine di preferenza espresso dall'avente diritto..."*,
- mentre per l'a.s. 2019/2020 il medesimo è stato collocato provvisoriamente presso l'ambito Sicilia 0023, per l'a.s. 2020/2021 l'Amministrazione odierna appellata non ha provveduto in tal senso, non eseguendo l'ordinanza sopra richiamata;
- in data 07.09.2020 è stato depositato ricorso in attuazione ex art. 669 *duodecies* c.p.c., con il quale è stato chiesto al Giudice di primo grado l'attuazione delle misure cautelari disposte con la citata ordinanza del 13.04.2019;
- nell'ambito di tale giudizio in attuazione con le note di trattazione del 12.10.2020 l'odierno deducente ha rilevato che successivamente alla notifica del ricorso, l'USP di Ragusa ha disposto la collocazione temporanea -e sino al 31.08.2021- del sig. Guadagnino nella provincia di Ragusa, precisando che tale collocamento è dipeso da esigenze interne all'ufficio e rilevando, nelle successive note di trattazione scritta del 30.11.2020 e del 10.02.2021 che tale collocazione era stata disposta SOLO per l'a.s. 2020/2021.

Non è dato comprendere, dunque, sulla base di quale presupposto il Giudice di Prime cure



abbia potuto dichiarare cessata la materia del contendere considerato che è documentalmente provato che il sig. Guadagnino non ha sino ad oggi in alcun modo ottenuto la sede alla quale aspirava.

Ne deriva, quindi, che già solo per tale ragione la sentenza appellata merita di essere integralmente riformata.

B) Senza recesso alcuno dal superiore ed assorbente motivo, nel merito deve ribadirsi che anche il Tribunale di primo grado ha ritenuto condivisibili le argomentazioni spiegate in ricorso, che anche in tale sede devono essere ribadite.

Ed infatti, parte appellante con la domanda spiegata in primo grado ha chiesto acclararsi e dichiararsi l'illegittimità dell'assegnazione definitiva presso l'ambito Lombardia operata illegittimamente dal M.I.U.R. nei confronti del ricorrente, ordinando alla citata amministrazione di collocare quest'ultimo all'interno dell'ambito territoriale 0023 della Regione Sicilia in relazione alla classe di concorso dal medesimo posseduta -A019 *rectius* A046- posto comune o alla classe di sostegno, ovvero, nel caso in cui nel predetto ambito non sussistano posti disponibili su posto di sostegno ovvero per le citate classi di concorso dal medesimo possedute, neppure in sovrannumero, in ambito della Regione Sicilia secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità in atti.

A sostegno di tale richiesta, il medesimo ha dedotto che il disposto trasferimento risulta frutto di un evidente errore in cui l'Amministrazione odierna resistente è incorsa.

Al riguardo, preme richiamare l'art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015.

Il suddetto articolo dispone che *"...per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al*



comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. ...”.

Successivamente all’emanazione della predetta legge è stata pubblicata l’Ordinanza Ministeriale n. 241 del 08.04.2016 che ha approvato il C.C.N.I. sottoscritto in pari data. In particolare, con i suddetti provvedimenti è stata ulteriormente integrata, del tutto illegittimamente, la previsione di cui al richiamato art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015.

Infatti, l’art.6 del citato C.C.N.I. ha stabilito che “....gli assunti nell’a.s. 15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, **provenienti da graduatorie di merito del concorso 2012, indicheranno l’ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia...**”; mentre per gli “...assunti nell’a.s. 15/16 da Fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da G.A.E.” è prevista la loro partecipazione alla “...mobilità territoriale...”.

Ne deriva che ai docenti provenienti dalla graduatoria di merito di cui al concorso del 2012, ai c.d. idonei e, comunque, agli immessi in ruolo prima del 2015 è stata assicurata e/o comunque concessa in privilegio la scelta sui posti disponibili della sede definitiva in ambito provinciale; mentre i docenti provenienti dalle graduatorie ad esaurimento, come l’odierno ricorrente, sono stati inspiegabilmente costretti a richiedere il trasferimento in una sede tra gli ambiti territoriali a livello nazionale, concorrendo nella sede provinciale solo in via subordinata rispetto ai primi ed indipendentemente sia dal punteggio da ciascuno posseduto ai fini della mobilità sia dalla sede di cui all’assegnazione provvisoria già alle medesime garantita.

Infatti, i docenti provenienti da G.A.E., pur avendo un punteggio più in alto in graduatoria rispetto, ad esempio, a quelli del concorso del 2012, hanno avuto l’assegnazione di sedi più distanti e del tutto differenti da quelle scelte con preferenza.



Non è dato comprendere né le motivazioni né i criteri di tale procedura, la quale ha comportato gravi disparità di trattamento fra i docenti delle diverse fasi di appartenenza. Tutto ciò con chiara violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3, 4 e 35 della Costituzione.

In relazione alla domanda di mobilità per l'a.s. 2017/2018 all'odierno ricorrente è stato attribuito un punteggio pari a 38 (cfr. doc. 6 fascicolo di primo grado). Nonostante, dunque, il predetto punteggio, il medesimo è stato preceduto in graduatoria per la stessa classe di concorso da altri docenti aventi un punteggio inferiore e, segnatamente la sig.ra Calcaterra Lidia, con un punteggio pari a 30, e il sig. Guerrieri Ciaceri Emanuele, con un punteggio pari a 32 (cfr. doc. 10 fascicolo di primo grado). Tale illegittima condotta, inoltre, è stata reiterata dal MIUR per l'anno scolastico successivo.

Infatti si consideri che in relazione alla domanda di mobilità per l'a.s. 2018/2019 all'odierno ricorrente è stato attribuito un punteggio pari a 56 (cfr. doc. 7 fascicolo di primo grado). Anche in tal caso, il medesimo è stato preceduto in graduatoria per la stessa classe di concorso da altri docenti aventi un punteggio inferiore e, segnatamente dal sig. Cilia Salvatore, con un punteggio pari a 33, e dal sig. Guerrieri Ciaceri Emanuele, con un punteggio pari a 41 (cfr. doc. 11 fascicolo di primo grado). Questi ultimi, infatti, sono stati trasferiti presso la Regione Sicilia e segnatamente nella provincia di Ragusa.

Altro pregiudizio patito dal prof. Guadagnino, oltre all'onere di partecipare alla mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, è costituito dal fatto che il M.I.U.R. non ha tenuto in alcun modo conto delle preferenze formulate in seno alla domanda di mobilità.

Conseguentemente, tale complesso meccanismo straordinario di mobilità, considerato alla stregua di una vera e propria lotteria, è risultato pregiudizievole per quei docenti, quale appunto l'odierno ricorrente, che sono stati assegnati e trasferiti in ambiti provinciali più lontani rispetto alla provincia di propria residenza, pur avendo espresso delle preferenze in ordine alla collocazione nei rispettivi ambiti di appartenenza.

Ma vi è di più.



I provvedimenti inerenti i trasferimenti, comunicati via mail il 13.08.2016, sono stati emessi non solo sulla base di una procedura del tutto contraria ai principi di trasparenza, buon andamento e correttezza dell'azione amministrativa, ma altresì sulla base di una ordinanza ministeriale (la n. 241/2016), i cui effetti alla suddetta data del 13.08.2016 erano già stati sospesi dal T.A.R. Lazio, Roma.

Quest'ultimo, infatti, con ordinanza cautelare n. 4720 del 14.07.2016 ha censurato le norme sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2016/2017, nella parte in cui sono state previste “...deroghe e posizioni di privilegio e precedenza con disparità di trattamento, ravvisando, altresì, profili di illegittimità costituzionale in relazione alle norme in questione...” (cfr. doc. 12 fascicolo primo grado).

Tuttavia, non curante del contenuto di tale provvedimento, l'Amministrazione non ha sospeso la procedura di mobilità, seppur suo preciso obbligo. Ne è prova la circostanza che la medesima ha comunicato i disposti trasferimenti.

La palese inammissibilità, abnormità e illegittimità dei citati provvedimenti è costituita soprattutto dalla condotta tenuta dall'Amministrazione resistente, la quale anziché prendere atto e dare piena osservanza al provvedimento emesso dal Tribunale Amministrativo, lo ha pienamente disatteso.

Tale inadempimento costituisce, inoltre, una chiara violazione dell'art. 97 della Costituzione.

In aggiunta a quanto sopra, si consideri ancora che il contestato trasferimento è frutto di una procedura del tutto illegittima in quanto lo stesso è stato demandato a un algoritmo informatico il cui funzionamento era -ed è ancora oggi- sconosciuto.

Tale circostanza si pone in evidente contrasto con il principio fondamentale secondo cui “...l'utilizzo dello strumento informatico debba categoricamente essere considerato come servente rispetto all'attività amministrativa...” (T.A.R. Puglia, sez. di Bari, n. 807/2016).

Nel caso di specie, invero, si è giunti ad emettere il provvedimento in questione senza alcun preliminare procedimento, senza alcuna motivazione, senza che alcun funzionario dell'amministrazione abbia valutato le singole situazioni ed abbia correttamente esternato le



relative determinazioni. Con tale procedura automatica, equivalente, come detto, ad un vero e proprio algoritmo è stata esercitata una vera e propria attività amministrativa impersonale ed arbitraria, disponendo illogicamente trasferimenti in una provincia piuttosto che in un'altra.

Dal ch  la violazione degli artt. 1, 2 e 3 della legge n. 241/1990 e dunque dei precetti di imparzialit , pubblicit  e trasparenza, oltre di eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, ingiustizia, illogicit  ed irrazionalit  espressamente dedotti.

Il Ministero, odierno resistente, avrebbe dovuto sia esplicitare le ragioni per le quali non sono state assecondate le preferenze sia i criteri utilizzati per giungere all'assegnazione definitiva.

L'importanza della motivazione trova conferma in una sentenza della Corte Costituzionale (n. 310/2010), nella quale   stato appunto evidenziato come l'obbligo di motivare i provvedimenti trovi fondamento negli articoli 97 e 113 della Costituzione, posto che da un lato costituisce corollario dei principi di buon andamento e di imparzialit  dell'amministrazione, e, dall'altro, garantisce al destinatario del provvedimento, che ritenga lesa la propria situazione giuridica, di far valere la relativa tutela giurisdizionale. E ancora: *"...l'obbligo di motivazione degli atti amministrativi (vincolati e non), la cui valenza primaria   stata affermata anche a livello comunitario dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (art. 41) e dall'art. 296 comma 2, Trattato UE, sia pure con riferimento agli «atti giuridici», non   volto soltanto a consentire il sindacato in sede giurisdizionale sul modo in cui l'Amministrazione ha esercitato i suoi poteri, discrezionali o vincolati, ma   anche rispondente al pi  generale dovere di trasparenza dell'Amministrazione in modo che il suo agire sia comunque intellegibile da parte dei destinatari. In particolare, sia pure nella diversa variet  di contenuti, suscettibili di mutare in ragione della diversa tipologia di provvedimenti di volta in volta interessati dall'obbligo di motivazione, detto obbligo presenta un nucleo irriducibile, rappresentato dalla necessit  che l'Amministrazione esteri, sia pure succintamente, le ragioni che l'hanno indotta a determinarsi in una determinata maniera..."* (T.A.R. Puglia Bari, sez. III, n. 1005/2013).

Del resto, la circostanza che l'odierno ricorrente sia stato assegnato in via definitiva in Lombardia, e segnatamente a Rozzano, a centinaia di chilometri di distanza dalla residenza sua



e della propria famiglia, costituisce chiara violazione del principio meritocratico atteso che altri docenti, siccome sopra dimostrato con punteggio inferiore a quello attribuito al medesimo sono stati collocati presso l'ambito richiesto della Regione Sicilia.

Non sfuggirà infatti che *"...la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego basata su una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni familiari e personali dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi..."* (Tribunali di Trani, sezione Lavoro, ordinanza del 16.09.2016).

Ne deriva, dunque, che nel rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione dovrà essere dichiarata la nullità e/o l'annullamento del trasferimento presso l'ambito regionale della Lombardia disposto nei confronti del sig. Guadagnino il quale, conseguentemente dovrà essere collocato presso l'ambito prescelto ovvero Sicilia 0023.

Del resto, alla luce delle deduzioni svolte dall'odierno appellante, il Giudice di prime cure ha ritenuto fondata l'interpretazione contenuta in ricorso, considerando per l'effetto censurabile la scelta della contrattazione collettiva di accordare preferenza, nella procedura di mobilità, agli idonei della graduatoria di merito del concorso del 2012, partecipanti alla fase B3 della mobilità ancorchè assunti nella medesima fase C del piano straordinario di immissioni in ruolo.

Si rileva, inoltre, che in fattispecie simili se non identiche a quella che ci occupa, moltissimi Tribunali, in funzione del Giudice del Lavoro, hanno accolto le domande avanzate dai docenti (**doc. 4**).

Non sfuggirà che sussistono ragioni di giustizia e di equità per l'accoglimento del proposto appello atteso che moltissimi docenti, siccome sopra documentato, aventi una situazione identica a quella dell'odierno ricorrente hanno ottenuto l'accoglimento del proposto ricorso.

Si ribadiscono pertanto tutte le domande e le doglianze formulate nel ricorso di primo grado.

Si ribadisce, infine, che l'amministrazione scolastica non ha contestato specificamente quanto allegato a sostegno del ricorso introduttivo, specie in ordine all'erroneità dell'algoritmo ed alla



conseguenziale scopertura di sedi di insegnamento.

Tutto ciò premesse, il sig. Guadagnino Maurizio, *ut supra* rappresentato e difeso

chiede

all'Ecc.ma Corte d'Appello adita che, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione per le causali esposte in narrativa o per quelle altre che appariranno di giustizia, in accoglimento del presente appello ed in riforma dell'impugnata sentenza n. 841/2021 Reg. Sent. emessa in data 08.07.2021 e non notificata, voglia fissare l'udienza di discussione della causa e riformare il capo della stessa con il quale il Giudice di primo grado ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo erroneamente che il sig. Guadagnino, nelle more del giudizio, abbia ottenuto il trasferimento in provincia di Ragusa; sempre nel merito, accogliere le conclusioni svolte nel primo grado del giudizio iscritto al n. 13/2019 R.G.L del Tribunale di Ragusa e, pertanto, dichiarare l'illegittimità dell'assegnazione definitiva presso l'ambito Lombardia operata illegittimamente dal M.I.U.R. nei confronti del ricorrente, ordinando alla citata amministrazione di collocare quest'ultimo all'interno dell'ambito territoriale 0023 della Regione Sicilia in relazione alla classe di concorso dal medesimo posseduta -A019 *rectius* A046- posto comune o alla classe di sostegno, ovvero, nel caso in cui nel predetto ambito non sussistano posti disponibili su posto di sostegno ovvero per le citate classi di concorso dal medesimo possedute, neppure in sovrannumero, in ambito della Regione Sicilia secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità in atti.

Con vittoria di spese, funzioni ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.

Salvo ogni altro diritto.

Si allegano:

copia conforme sentenza n. 841/2021 Tribunale di Ragusa emessa l'08.07.2017, non notificata (**doc. 2**); fascicolo di parte del primo grado del giudizio iscritto al n. 13/2019 R.G.L (**doc.3**); giurisprudenza di merito (**doc. 4**).

In via istruttoria chiede disporsi l'acquisizione del fascicolo del giudizio iscritto al n. 13/2019 R.G.L. svoltisi innanzi al Tribunale di Ragusa.



Si dichiara che ai fini del pagamento del Contributo Unificato il presente procedimento attiene a materia di pubblico impiego, è di valore indeterminato ed è dovuto il contributo unificato nella misura di € 388,50.

Ragusa-Catania, li 23.09.2021

avv. Simona Corsello

Istanza per la determinazione delle modalità della notificazione nei confronti del litisconsorti (ex art. 151 c.p.c.)

La sottoscritta procuratrice che assiste, rappresenta e difende l'appellante giusta procura in calce al presente ricorso,

premessso

che il ricorso in appello ha per oggetto la sentenza emessa dal Tribunale di Ragusa in data 08.07.2021, non notificata, destinataria di numerosi potenziali controinteressati;

che ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso in appello ut supra deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie inerenti la scuola primaria e quelli assegnati nella Provincia di Ragusa;

rilevato

che la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari;

che l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della IV sez. del C.d.S. n. 106/1990 "...non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato..."

che la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per l'odierno appellante;



che già l'art. 12 della L. n. 205/2000 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica e telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;

che il Tar Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente quale forma di notifica diversa ed alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami previsti dall'art. 150 c.p.c.- la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

che anche i Tribunali del lavoro, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che "... l'urgenza e sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso ... giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 cpc, autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.08.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'ufficio regionale per la Liguria.." (Trib. Genova, sez. lavoro n. 3578/11)

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

chiede

all'Ecc.ma Corte di Appello adita, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

voglia autorizzare la notificazione del ricorso in appello

nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nell'elenco dei trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo anno scolastico 2021/2022, scuola secondaria, Ufficio Scolastico Provinciale di Ragusa - attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del Miur dei seguenti dati:

a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data



dell'udienza;

b) nome dell'appellante ed indicazione all'amministrazione intimata;

c) sunto dei motivi del ricorso in appello;

d) indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come "...tutti i docenti attualmente inseriti nell'elenco dei trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo anno scolastico 2021/2022, scuola secondaria, Ufficio Scolastico Provinciale di Ragusa...";

e) testo integrale del ricorso in appello e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

Ragusa-Catania, 23.09.2021

avv. Simona Corsello



MANDATO ALLE LITI

Il sig. **Guadagnino Maurizio**, nato a Vittoria (RG) l'11.07.1973 (c.f. GDGMRZ73L11M088N) e ivi residente in via Alacce n. 17, nomina e costituisce quale sua procuratrice e difensore l'avv. **Simona Corsello** (c.f. CRSSMN79H65M088D - pec simona.corsello@avvragusa.legalmail.it) per essere rappresentato e difeso in ogni grado, fase e stadio del promuovendo giudizio di appello innanzi la Corte d'Appello di Catania avverso la sentenza n. 841/2021 emessa in data 08.07.2021 dal Tribunale di Ragusa in funzione del Giudice del Lavoro -non notificata- in forza della quale il Tribunale di Ragusa ha definito il procedimento iscritto al n. 13/2019 R.G.L già incoato nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca +2, incluse la fase cautelare, esecutiva e di eventuale opposizione nonché la proposizione di eventuali motivi aggiunti e in eventuali giudizi e/o procedimenti aventi ad esso connessi e/o consequenziali, conferendogli ampio mandato, ivi compreso quello di nominare procuratori domiciliatari, eleggere domicilio presso i medesimi, nonché ogni facoltà, ivi compresa quella di transigere, conciliare, riscuotere, quietanzare, rinunciare, accettare rinunzie, proporre domanda riconvenzionale, chiamare terzi in causa, intervenire e farsi sostituire in udienza, rappresentare nell'udienza cautelare trattazione, deferire ogni forma di giuramento, proporre querela di falso, compiere e far compiere trascrizioni, annotazioni ed ogni altro atto soggetto a formalità di pubblicazione, sostituirsi al mandante per l'acquisizione della documentazione di cui necessiterà, con elezione di domicilio in Catania, via Umberto n. 184 presso lo studio dell'avv. Alberto Angelo Bonaccorso. Il sottoscritto:

- ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni, dichiara e riconosce di essere stato preventivamente informato oralmente delle finalità e modalità di trattamento cui sono destinati i propri dati personali; della natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e delle conseguenze dell'eventuale rifiuto di comunicarli, dei soggetti e delle categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi; dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo; delle generalità e del domicilio del titolare e del responsabile del trattamento, esprimendo con la sottoscrizione in calce formale consenso al libero trattamento di tutti i propri dati personali oggetto di tutela, con la precisazione che il proprio consenso è espresso in piena libertà, in forma specifica e documentata per iscritto qual è la presente, e che alla scrivente sono state fornite le informazioni di cui all'art. 13 del citato decreto legislativo;
- ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 28/2010, come modificato dal D.L. n. 69/2013 convertito dalla legge n. 98/2013, dichiara e riconosce di essere stato preventivamente informato della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
- ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al D.L. n. 132/2014, dichiara e riconosce di essere stato preventivamente informato della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge.

La presente procura sarà materialmente congiunta all'atto cui si riferisce e deve considerarsi, a tutti gli effetti, come apposta in calce, ex art. 83, III comma, c.p.c, come modificato dall'art. 1 della legge 27.05.1997 n. 141 nonché dall'art. 45, comma 9, della legge 18.05.2009 n. 69.

Ragusa, li 23.09.2021

sig. Maurizio Guadagnino



Vera ed autentica la firma

avv. Simona Corsello

